



Dario Caroniti

Francesco Mercadante interprete di Antonio Rosmini

ABSTRACT: *Francesco Mercadante writes* The regulation of the modality of rights. Content and limits of the social function *to defend the political thought of Antonio Rosmini from the accusations of having been functional to the interests of the owners. He demonstrates how Rosmini's solution of dividing the representation of things from that of persons is instead functional to protect the rights of the person both from the intrusiveness of the state and from the particular interests of big capital, much more than what the democratic representation based on the criterion of one person, one vote.*

KEYWORDS: *Francesco Mercadante, Antonio Rosmini, Modality of rights, Philosophy of law, Democracy, Social justice*

«Il più sorprendente spettacolo offerto dalla quasi generalità dei critici e degli interpreti del suo pensiero politico [di Rosmini] è l'enorme imbarazzo dinanzi alla rappresentanza reale, dinanzi cioè al voto ai proprietari, con l'esclusione dei non proprietari»¹. Questo enorme imbarazzo riguardo ad Antonio Rosmini rappresenta il punto di partenza dal quale si muove Francesco Mercadante per affrontare la grande questione dell'eguaglianza e del diritto di voto²: *Il regolamento della modalità dei diritti. Contenuto e limiti della funzione sociale secondo Rosmini* è l'opera di Mercadante che ha portato l'attenzione sul problema della rappresentanza politica oltre il criterio della rappresentanza democratica, basata sul principio «una testa un voto», verso un «nuovo tipo di rappresentanza», da lui definito «semplicissimo», che si riassume nel principio «le cose con le cose, le persone con le persone»³.

Nella tradizione giuridica romana, la distinzione tra persona e cosa è già nella definizione dell'uomo, considerato nel suo status – *homo cum statu quodam consideratus* – intendendo con il termine “istato” la *qualitas, cuius ratione homines diverso iure utuntur*. Spiega Mercadante che Rosmini sottolinea come ciò portasse a considerare *persona* solo «i soci della grande associazione romana, e per non persone tutti gli altri uomini lasciati fuori da questa associazione»⁴.

¹ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti. Contenuto e limiti della funzione sociale secondo Rosmini*, Milano 1974, p. 185.

² Questione che ricorre nel pensiero di Mercadante e sfocia in F. Mercadante, *Eguaglianza e diritto di voto. Il popolo dei minori*, Milano 2004.

³ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 185.

⁴ *Ibid.*, p. 74.

Rosmini reinterpreta questa definizione alla luce della tradizione cristiana. Per lui «gli enti tutti sono cose», anche se alcune «di queste cose sono anche persone»⁵. Persone sono quindi tutti gli uomini, fatti a immagine e somiglianza di Dio, che però è l'unico «ente» nel quale non si può distinguere «la qualità di persona da quella di cosa», mentre nell'essere umano il principio personale è solo «la cima più alta della sua natura»⁶. Per questo Rosmini, riprendendo quasi letteralmente la definizione di Boezio (*persona est naturae rationalis individua substantia*), afferma che la persona è «un individuo sostanziale intelligente, in quanto egli contiene in sé un principio attivo, supremo e incomunicabile». L'individuo, quindi, viene chiamato persona «a cagione di un elemento sublime che è in lui». Questo è appunto «l'elemento personale che si trova nell'uomo», che si identifica nella «sua volontà intelligente», grazie alla quale «egli diventa autore delle sue proprie operazioni»⁷.

L'uomo può instaurare, secondo Rosmini, rapporti sia con le cose che con le persone, rapporti che «appartengono all'ordine ideale». È poi possibile che questi stringa con essi dei «vincoli effettivi». Questi appartengono invece «all'ordine delle realtà». La differenza sta nel fatto che «le cose hanno verso l'uomo il rapporto di mezzo, e le persone hanno verso l'uomo il rapporto di fine». Da qui discendono, secondo Rosmini, «tutte le leggi morali, che debbono dirigere il contegno dell'uomo verso le cose e verso le persone». Per questo l'uomo deve utilizzare le cose come «mezzi al proprio fine». Diversamente, egli deve «trattare le persone come fine, cioè come aventi un proprio fine»⁸. Da questi rapporti che l'uomo instaura con le cose deriva, per Rosmini, il «vincolo di proprietà», che si distingue in modo netto dal «vincolo di società» che instaura con le persone:

L'uomo avvincola ed unisce a sé tutte le cose che sono fuori di sé e che gli possono servire a qualche uso, le fa sue. Fa su di esse i suoi assegnamenti: così egli stabilisce un vincolo di proprietà. L'uomo avvincola ed unisce a sé anche le persone, e se stesso ad esse; ma questa congiunzione propria delle persone è interamente diversa da quella dell'uomo colle cose; l'uomo non considera le persone come quelle che gli possono prestar del vantaggio; nel qual caso non le distinguerebbe dalle cose; ma come quelle in compagnia delle quali egli può godere de' vantaggi che gli prestano le cose: le persone così unite fra loro vengono ad avere una comunione di beni: tutte insieme sono un fine solo: le cose non sono che de' mezzi a quel fine che tutte le persone hanno in comune: questo è un vincolo di società. Il vincolo di proprietà ha per base l'utilità della persona che si lega colle cose. Il vincolo di società ha per base la benevolenza scambievole delle persone che si legano insieme⁹.

⁵ A. Rosmini Serbati, *Filosofia della politica*, a cura di M. D'Addio, Milano 1972, p. 139.

⁶ *Ibid.*, p. 140.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, p. 133.

⁹ *Ibid.*, p. 134.

È «l'intelligenza», per Rosmini, il fondamento del vincolo che lega all'ordine delle idee e delle cose, motivo per cui non ci sarebbe né proprietà né società se non vi fosse intelligenza. Ma questa, come detto, è una qualità sostanziale della persona. Se ne deduce che «le cose passano attraverso il soggetto, prima di arrivare alla persona», ma anche che il soggetto stesso «è cosa alla persona». Questo perché la persona è «l'elemento più sublime e culminante dell'uomo», mentre il resto che «circonda e fascia» questo «elevato elemento», non è più che cosa:

Gli uomini non sono mere persone. La persona non è che l'elemento più sublime e culminante dell'uomo. Il resto che circonda e fascia, per così dire, questo elevato elemento, per sé, non è più che cosa. Può dunque esservi un cotal vincolo di proprietà anche rispetto all'uomo, non in quanto egli è persona, ma in quanto egli ha aderente a sé delle cose che non sono lui stesso, poniamo le proprie forze corporali. I diritti che hanno per oggetto tali cose umane possono chiamarsi diritti sulle cose circa le persone, e a queste specie di proprietà noi riserviamo il nome di signoria e di dominio. La differenza fra questa specie di proprietà e quella che l'uomo ha sulle cose è pur immensa; perocché la proprietà che l'uomo ha sulle cose è per sé illimitata; ma il dominio o la signoria sulle persone è assai limitata, non potendosi usare dell'uomo senza il dovuto rispetto della sua personale dignità¹⁰.

Mercadante riassume il principio nella legge ontologica per la quale «le cose materiali procedono al seguito della persona: l'una, la persona, *prima*, e le cose con lei, dopo di lei».¹¹ Pertanto, il «soggetto-persona» è «essenzialmente», secondo Mercadante, «principio di suprema attività, rivolta al conseguimento di beni morali e fisici», tuttavia, egli aggiunge, anche il diritto «è essenzialmente la stessa cosa». Da qui l'uniformità rosminiana tra persona e diritto: «La persona ha nella sua natura stessa tutti i costitutivi del diritto: essa è dunque il diritto sussistente, l'essenza del diritto»¹².

Non semplicemente soggetto di diritto, ma il diritto stesso che, come nota Capograssi, si «attacca» all'identità diritto-persona. Se è «volontà che afferma nella vita e come vita individuale le ragioni dell'eterno e la speranza dell'infinito», la persona è appunto il diritto. Capograssi nota che ciò non significa semplicemente che la persona costituisce il fondamento del diritto, e neppure soltanto che la dignità della persona costituisce il principio del diritto. In Rosmini la persona stessa, «forza di vita individuale

¹⁰ A. Rosmini Serbati, *Filosofia del diritto*, vol. II, *Diritto derivato. Parte seconda. Diritto sociale*, Napoli 1845, n. 28, p. 14 ss.

¹¹ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 88. Qui, p. 89 n. 42, Mercadante cita un interessante passaggio di F. Carnelutti, *La persona umana e il delitto*, Roma 1945, p. 25: «la persona non è dunque l'uomo, ma un aspetto dell'uomo. L'uomo è una *cosa-persona*. Ci sono delle cose che sono soltanto cose, e delle cose che sono anche persone. Essere persona non è essere cosa, ma essere più di cosa».

¹² A. Rosmini Serbati, *Filosofia del diritto*, vol. I, Milano 1941, p. 225.

illuminata e guidata dall'infinito», «attività suprema per natura sua», nella qualità di «assoluta ma individuale attività dell'individuo», è il diritto sussistente¹³.

Dalla «convertibilità» tra essenza del diritto ed essenza della persona, Mercadante deduce che per Rosmini «il soggetto-persona è essenzialmente un principio di suprema attività, rivolta al conseguimento di beni morali e fisici», e che «il diritto è essenzialmente la stessa cosa»¹⁴. L'essenza stessa del diritto implica la distinzione dell'individuo dalla persona¹⁵: l'individuo altera il diritto, per il fatto stesso che altera la persona, la quale non avrebbe il proprio fine nell'individuo, ma nel bene, «non potendosi la stessa persona-diritto definirsi altrimenti che aspirazione alla libertà e al benessere»¹⁶. Aspirazione che non resta astratta, ma si esprimerebbe «nella realizzazione e nella conquista quotidiane, il poco per il molto, l'inessenziale, a perfezionamento dell'essenziale». A questo proposito egli riscontra una analogia con Platone, per il quale «la creatura di *eros* sarebbe fuori di sé». Allo stesso modo Voegelin spiegherebbe che l'uomo percepisce «la sua vera natura, trovando la sua vera relazione con Dio», superando così la dimensione individuale¹⁷.

Ciò non toglie, aggiunge Mercadante, che la persona abbia tutto, «anche quando ha per modo solo l'individuo, un embrione dell'individuo», e che il rapporto tra la persona e «la cosa individuo» sia di «accordo sostanziale», al punto che sarebbe da escludere una «contrapposizione dualistica tra identità della persona e differenzialità

¹³ G. Capograssi, *La filosofia del diritto in Antonio Rosmini*, in Id., *Opere*, vol. VI, Milano 1959, p. 348. Anche Hegel, aggiunge Capograssi, vede la persona come ragione, «ma come ragione storica, come spirito obiettivo nel quale il concreto si unifica come mondo storico», così che in Hegel «la vera persona diventa lo Stato». Una esposizione sintetica, quanto puntuale, della questione si deve al padre gesuita Antonio Messineo: «Il soggetto del diritto, dice Rosmini, è la persona, ossia un soggetto attivo, ragionevole, e libero, perché solo la persona può essere soggetto di obbligazione e può possedere un potere morale. L'analisi di queste proposizioni porta a concludere che il diritto, visto nel suo aspetto soggettivo, è un potere morale, non una forza fisica, non una coazione, ma una facoltà inerente al soggetto razionale di esplicitare liberamente una sua specifica attività per il conseguimento di alcuni suoi fini, attività protetta da un'esigenza di rispetto che si impone a tutti gli altri come obbligazione o dovere. Nel suo aspetto oggettivo, invece è una norma, un legame che ha il potere di legare i soggetti conviventi nel medesimo complesso sociale» Cfr. A. Messineo, *Libertà e socialità nel pensiero di A. Rosmini*, in Id., *La problematica politico-sociale nel pensiero di Antonio Rosmini*, Roma 1955, p. 47.

¹⁴ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 92.

¹⁵ Come nota Messineo, *Libertà e socialità nel pensiero di A. Rosmini*, cit., p. 45, la persona in Rosmini non è da confondersi con l'individuo: «L'individuo fu concepito come un sistema chiuso entro la sua totale autonomia, dalla quale evade con un atto di volontà motivato da un interesse proprio, per cui nel sociale il suo occhio non si espande oltre la cerchia della sua ristretta e angusta individualità. La persona, invece, è un sistema aperto in senso verticale e in senso orizzontale, secondo l'espressione cara al prof. La Pira. L'apertura in senso verticale è data, nella teoria del Rosmini, dall'intuizione dell'essere ideale che la ragione coglie come primo oggetto della conoscenza con un atto intuitivo e dal quale è ulteriormente illuminata e per dir così fecondata».

¹⁶ Messineo, *Ibid.*, p. 53, nota che per Rosmini «le tirannie, i dispotismi di qualsiasi genere, togliendo all'uomo la libertà, lo scoronano della sua personalità». Tuttavia, egli aggiunge che, malgrado Rosmini glorifichi la libertà, non sia un liberale nello stretto significato del termine, perché a suo parere la libertà rimane sempre connessa alla socialità. Per Rosmini, il principio dell'assoluta autonomia dell'uomo, sul quale il liberalismo classico costruì la sua teoria sociale, sarebbe l'anarchismo.

¹⁷ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 95.

dell'individuo»¹⁸. Molto semplicemente «la realtà risultante dal complesso di determinazioni (nascita, luogo, tempo, ecc.), forma l'individuo, mentre la sede di un tale complesso è concepita «come statuto di un ente-principio», la persona¹⁹. L'individuo sarebbe quindi «congiunto» anche se «differenziato» rispetto alla persona. Pertanto, afferma Mercadante, così come la persona non è tutto l'uomo, «perché molte cose dell'uomo le restano perfettamente estranee ed indifferenti, dal sesso alla razza, alla vita stessa biologica nei suoi codici particolari», allo stesso modo «il diritto, nella stessa nozione rosminiana per cui fa sostanza con la persona, è un potere sul modo, estraneo come tale all'individuo, che è modo insieme come cosa e come fatto: distinzione che stacca Rosmini da tutto il giusnaturalismo dei “diritti innati” e delle ramificazioni “giusnaturalistiche” del diritto signorile»²⁰.

Gli obiettivi perseguiti da Mercadante si rivelano, a questo punto, binari: assolvere definitivamente Rosmini dall'accusa di Vincenzo Gioberti, che in una lettera a Massari del 1° aprile 1851 lo definiva talmente tenero della proprietà da essere paragonabile «a un colono bianco delle Antille»²¹, e rappresentare nel modo più efficace la modernità di Rosmini stesso, che afferma il principio «l'uomo vale l'uomo». Non nelle astratte circostanze di un ugualitarismo sociale che, negando la realtà, finisce per negare l'uomo stesso, sostituendolo con uno nuovo, che non può che essere il prodotto e quindi l'esito di questa negazione. E neppure negli scivolosi travestimenti della rappresentanza personale. In Rosmini l'uomo vale l'uomo, «nel suo *essere*, distinto categoricamente dal suo modo di essere»²².

Bisogna adesso sottolineare come per Rosmini le società diventino «con l'uomo una sola cosa»:

L'uomo avvincolandosi colle persone e colle cose che si trovano a lui dattorno, secondo i naturali rapporti, amplia quasi sé medesimo, si forma una circonferenza di oggetti che già gli appartengono in modo non dissimigliante a quello onde gli appartiene il suo corpo, e fra questi oggetti sono principali le persone che unite a lui formano la società. Così la società ella stessa diventa fine a ciascun uomo; non già perché il fine dell'uomo debba servire alla società, ma perché la società e l'uomo diventano una sola cosa, come una sola cosa si fa lo spirito col corpo che lo circonda²³.

¹⁸ *Ibid.*, p. 95 ss.

¹⁹ *Ibid.*, p. 96.

²⁰ *Ibid.*, p. 96 ss.

²¹ «Saremmo fortunati se tutti i preti e frati fossero liberali come Rosmini, ma saremmo infelicissimi se da questo lato i secolari gli somigliassero. Il buon Rosmini è uomo di molti secoli addietro press'a poco come il padre Ventura, salvo che questi è socialista come un quacchero, e il Rosmini è tenero della proprietà come un colono bianco delle Antille. Il Ventura è qui da alcuni giorni. Io non l'ho veduto. Ma so che predica in una chiesa, dove molti traggono a sentirlo. Rosmini e Ventura dovevano nascere ai tempi di san Bernardo, avrebbero fatto miracoli e ora sarebbero canonizzati». Cit. in G. Infante, *Breve carteggio tra Ruggero Bonghi e Giuseppe Massari*, «Japigia», 15, 1944, p. 85.

²² F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 99.

²³ A. Rosmini Serbati, *La società ed il suo fine*, Milano 1834, p. 80.

Per questo la distinzione tra le diverse società e la loro stessa caratterizzazione consistono nel loro modo di essere:

La società civile è una società speciale e non più: è una associazione che formano gli uomini fra di loro per un fine speciale: ella deve soggiacere alle stesse leggi che sono comuni a tutte le società. Il fine della società civile non è altro che quello di regolare le *modalità* di tutti i diritti dei cittadini, acciocché si collidano fra loro il meno possibile, siano tutelati e sviluppati. Questo è il fine prossimo e preciso, e propriamente l'ufficio sociale. La dottrina di questo fine elimina dalla società civile ogni dispotismo. Infatti assegnandole un tal fine, un tale ufficio, si viene a riconoscere: 1). che tutti i diritti di natura e di ragione, originari e conseguenti od acquisiti, sono anteriori o indipendenti dalla società civile. 2). Che la società civile non può né distruggere, né diminuire alcuno di questi diritti, e tutto il suo potere si restringe a tutelarli e aiutarli nel loro svolgimento, nel regolarne in una parola la modalità senza punto né poco diminuirne il valore²⁴.

Mercadante si serve di questa citazione de *La naturale costituzione della società civile* di Rosmini per sottolineare la radicale differenza tra la persona-diritto, «fornita di nome e cognome», titolare di «un'autorità dinanzi a cui lo stato fa la stessa fine dell'individuo: si toglie di mezzo: si allinea: si riduce alla sua funzione», e di contro il debole concetto di sovranità popolare. Lo stato moderno, partito, secondo Mercadante, «con le migliori intenzioni», non avrebbe però «potuto accettare una dipendenza dal diritto spinta fino alla prova della verità», non potendo che intitolare al popolo «una sovranità sociologica (desunta da un'approssimazione moralistica!)»²⁵.

Concentrandosi poi sull'ultima versione della modernità, il comunismo marxista, Mercadante nota come lo stato produca la società senza classi, mentre la società omogenea, a sua volta, esautorì progressivamente lo stato, e lo licenziò. «Nessun dubbio – egli aggiunge – che la società omogenea rappresenti il prodotto più pregiato, il solo che la giustifichi, della violenza rivoluzionaria, e che lo stato rappresenti l'organo, anzi l'*Organon*, di codesta violenza. Ciò posto, la società omogenea non licenzia lo stato, fino a quando c'è una pagliuzza, un'impurità, un imprevisto, una guerra, una minaccia imperialista che la turbano». In conclusione, afferma Mercadante, «a forza di creare la società omogenea, gli stati comunisti non hanno creato che se stessi»²⁶.

L'imbarazzo riguardo alla rappresentanza reale in Rosmini, dal quale eravamo partiti, viene a questo punto ribaltato da Mercadante. Il difetto, piuttosto che doversi

²⁴ A. Rosmini Serbati, *Della naturale costituzione della società civile*, Rovereto 1887, p. 8 ss. Nella *Filosofia della politica*, cit., p. 53, egli afferma che la missione del governo civile è «di dirigere e di condurre la società civile a cui presiede verso quel fine pel quale ella è stata istituita». Di conseguenza il governo civile «de restringere la sua azione all'uso di que' mezzi che sono propri dell'arte politica». È di conseguenza che la politica, come scienza, si occupa «di determinare la natura della società civile, e il fine di essa: appresso di trarne il concetto del governo civile, e di determinare i mezzi che sono in proprietà ed in balia di lui, non meno che il modo più conveniente di usare de' medesimi».

²⁵ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 109.

²⁶ *Ibid.*, p. 109 ss.

ricercare in Rosmini, andrebbe per lui trovato nelle concezioni politiche che sono storicamente prevalse, che hanno aperto le porte all'avvento del totalitarismo:

Se diritto è lo stato, diritto è la forza dello stato: le prove sono clamorose, gli stati totalitari hanno fatto la storia dell'ultimo cinquantennio. Se il diritto invece non è lo stato, se lo stato a sua volta non è che persona morale, cioè un superamento che l'uomo compie verso (e non contro) se stesso, l'orizzonte si snebbia²⁷.

Al contrario, la «convertibilità» tra persona e diritto, «qualificate allo stesso modo in rapporto al bene morale e a quello eudemonologico», secondo Mercadante, realizza una «umanizzazione dell'esperienza giuridica», con protagonista la persona, appunto, non in modo astratto, ma «in ogni sua incarnazione reale e artificiale»²⁸. La pluralità di forme giuridiche si intende poi alla luce della distinzione operata da Rosmini tra la cosa e la persona. Analogamente, egli distingue la modalità dal diritto: «La cosa non è la persona, la modalità non è il diritto»²⁹.

Rimane adesso da comprendere il perché Rosmini, postulata la centralità della persona umana, elevandone la dignità a diritto, distingua poi la rappresentanza parlamentare in base al censo. Per intenderlo, è necessario risalire alla definizione rosminiana di società civile come l'unione di un certo numero di padri di famiglia, i quali si accordano per consentire che la modalità dei diritti da essi amministrata venga regolata perpetuamente da una sola mente e da una sola forza sociale, per la loro «maggior tutela», e per un «più soddisfacente uso dei medesimi»³⁰, fermo restando, come nota Mercadante, che già di loro le famiglie provvedono alla propria tutela³¹. Unendosi, essi non rinunciano neppure in parte ai loro diritti, anzi, lo scopo per cui lo fanno è il bene comune, inteso come «il bene di tutti gli individui che compongono il corpo sociale, e che sono soggetti di diritti». Al contrario, il bene pubblico si identifica

²⁷ *Ibid.*, p. 110.

²⁸ *Ibid.*, p. 114.

²⁹ *Ibid.*, p. 115.

³⁰ A. Rosmini Serbati, *Filosofia del diritto*, vol. II, cit., n. 1587, p. 336 ss.: «Di vero, la società civile è l'unione di famiglia fatta all'unico scopo di regolare convenientemente la relazione de' loro diritti per modo, che l'una non riesca all'altra di ingombro e di scomodo, ma la loro coesistenza in sulla terra pacifica, sicura, scambievolmente giovevole. E tutto ciò s'ottiene disponendo acconciamente *la modalità de' diritti* di tutte. Certo, i padri di famiglia che s'uniscono liberamente in società civile non intendono di rinunciare ad alcuno de' loro diritti o connaturali o acquisiti secondo il diritto individuale, teocratico, e domestico; ma appunto perciò, per provvedere cioè d'accordo alla migliore conservazione de' propri diritti, se la vogliono intendere amicamente insieme, vogliono dare colla ragione, e colla prudenza figliuola della ragione, quell'attitudine, quel modo di essere a' diritti loro, pel quale, in esercitandoli, niuno nuoca all'altro, ognuno giova a tutti. Che se non venisse così saviamente regolata *la modalità de' diritti* da cansarne le collisioni, e da proteggerne quell'esercizio armonico, che a ciascuno lascia la massima libertà favorevolissima al loro sviluppo, né potrebbero i pochi moltiplicati sopra la terra conservare intatti i beni e diritti delle loro famiglie, né accrescerli, né pacificamente goderli. Questo regolamento della modalità de' diritti è adunque lo scopo della civil società»

³¹ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 123.

con «il bene del corpo sociale preso nel suo tutto, ovvero preso, secondo la maniera di vedere di alcuni, nella sua organizzazione»³².

Il bene comune distinto (se non contrapposto) dal bene pubblico è il tema sul quale poggia la critica rosminiana alla democrazia e al suffragio universale, «un regime costitutivamente debole», perché l'istituzione stringe un rapporto troppo vincolante con una delle «variabili sociali», qual è la maggioranza³³:

Una democrazia rigorosa non ha forse mai esistito, ed è impossibile che possa sussistere, almeno a lungo, perocché il potere civile ha bisogno di una forza prevalente, che in tale democrazia non si trova senza una perfetta concordia rara a formarsi, più rara a durare a lungo costantemente. Che se la potestà civile è ridotta nelle mani d'alcuni, a questi facilmente sono sacrificati gli altri, pochi o molti che sieno; e sempre molti, sempre i più rimangono esclusi di fatto se la repubblica è grande, se possiede provincie³⁴.

Inoltre, avverte Rosmini, la supposizione che la maggioranza del parlamento rappresenti la maggioranza della nazione non si verifica sempre, anzi, «è un puro accidente che si verifichi. Non si è trovata ancora una legge elettorale che garantisca questo risultato». Questa maggioranza che si crede, per di più, indipendente da ogni legge morale e religiosa, fa sì che solo l'arbitrio di essa debba essere legge: «che cosa se ne avrà se non la *tirannide della maggioranza?*»³⁵.

In ogni regime politico, nota Mercadante, prevale quella parte «che ha in proprio l'autorità sociale». Ciò avviene anche nelle democrazie, nelle quali il bene pubblico coincide con il bene della maggioranza, la quale, dice Rosmini, è spesso composta dai «meno intelligenti»³⁶. Nessun diritto dei singoli cittadini, il cui complesso «è il bene comune», può, a suo parere, «essere sacrificato per ragioni di bene pubblico». Con l'espressione essere sacrificato, egli intende espressamente «distrutto o danneggiato senza compenso»³⁷. Si comprende meglio come l'opposizione tra il pubblico e il comune, come nota Mercadante, diventi più evidente quando si guardi alla proprietà. Perché la tendenza del pubblico è, da una parte, essenzialmente «espropriatrice», tanto che «il vero nemico della proprietà non è il bene comune, bensì il pubblico»³⁸. Tutte le volte che un diritto viene sacrificato a causa dell'azione della

³² *Ibid.*, p. 142.

³³ Cfr., *Ibid.*, p. 135.

³⁴ A. Rosmini Serbati, *Filosofia del diritto.*, vol. II, cit., n. 1824, p. 393.

³⁵ A. Rosmini Serbati., *Le Principali Questioni politico-religiose della giornata*, in *Opere di Antonio Rosmini. Opuscoli politici 37*, a cura di G. Marconi, Roma 1978, p. 138.

³⁶ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 144.

³⁷ A. Rosmini Serbati, *La filosofia del diritto*, vol. II, cit., n. 1661, p. 351. È però lo stesso Rosmini a precisare che «salvi i diritti de' singoli dee essere preferito il *ben pubblico* al *ben privato*; perché in tal caso il bene pubblico influisce sicuramente a vantaggio del bene comune».

³⁸ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 146.

pubblica amministrazione, aggiunge Mercadante, «l'interesse generale uccide», così come la legalità, definita in questo senso «sua complice»³⁹.

Si potrebbe qui trovare una analogia con le dottrine della neoscolastica, quando Heinrich Rommen, nel volume *Lo Stato nel pensiero cattolico*, attribuisce a Leone XIII e a Tommaso l'affermazione «in nessuna circostanza si può concedere che il potere dello Stato il cui ultimo fine è il bene comune venga posto a servizio degli interessi particolari di uno solo o di parecchi, poiché esso è posto e stabilito per il bene comune di tutti e la legge riceve la sua direzione solo dal bene comune»⁴⁰. L'argomentazione di Rosmini, tuttavia, secondo Mercadante, è sensibilmente diversa. Egli afferma che «la società non è fatta per il profitto privato dei singoli, ma per il loro bene comune, e per le remote ramificazioni solidaristiche di questo bene». Fatto salvo il bene comune, però, e subito dopo il bene pubblico, Mercadante osserva come trovi il suo spazio, tra i fini della società civile rosminiana, anche il privato bene delle famiglie e degli individui. Aggiungendo che a questo bene privato, «procacciato dall'azione della società, abbiano aperto il concorso tutte egualmente le famiglie e tutti gli individui, senza alcuna predeterminazione di individui, famiglie, o corpi particolari»⁴¹. Tutti i cittadini vengono così pareggiati grazie alla «concorrenza», e solo in questo modo il bene privato «rientra esso stesso nel bene comune»⁴².

La differenza con la neoscolastica, che per Mercadante si configura come una contrapposizione, sta innanzitutto nei limiti della società organica riscontrati da Rosmini: il mondo al quale essa guarda è, a suo parere, quello antico, «ispirato a un'ideale autarchia della *polis*, e a una esaltazione ideocratica dell'*omonoia*». Il secondo aspetto che lo distingue è il «bando di concorso», così lo definisce Mercadante, che marca il passaggio dall'antico regime al moderno: «da speranza che il principio egualitario avrebbe impresso alle classi inferiori una spinta verso l'alleggerimento dell'iniziale "disuguaglianza delle opportunità"»⁴³.

Dove invece avviene una sorta di ricongiungimento con Rommen, e più in generale con la neoscolastica e i principi stessi della dottrina sociale della Chiesa leonina, è nella concezione dei fini della società civile. Per Rommen solo «un fine a sé stante, superindividuale» gli conferisce «la legittimazione etica e legale del suo proprio potere, sì da obbligare moralmente e giuridicamente nel proprio *interesse*, anche contro il *bene privato* del cittadino»⁴⁴. Analogamente, per Rosmini, ciascuno si obbliga,

³⁹ Mercadante dimostra poi come la dottrina del bene comune di Rosmini si contrapponga apertamente sia al pensiero di Helvetius che di Rousseau. Perché il primario interesse pubblico non può essere indicato nella giustizia, come vorrebbe Rousseau, ed è per lui del tutto infondata l'affermazione di Helvetius che giustizia e probità, indipendentemente dalla pratica, si ridurrebbero al desiderio di pubblico bene (cfr. *Ibid.*, p. 147).

⁴⁰ H. Rommen, *Lo Stato nel pensiero cattolico*, trad. it. di G. Ambrosetti, Milano 1964, p. 124, citato in F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 150, n. 40.

⁴¹ A. Rosmini Serbati, *La filosofia del diritto*, vol. II, cit., n. 1662, p. 364.

⁴² F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 150.

⁴³ *Ibid.*, p. 153.

⁴⁴ H. Rommen, *Lo stato nel pensiero cattolico*, cit., p. 121.

associandosi, «a volere il bene comune degli associati», tanto che, se questi volesse il bene proprio e non il bene comune, «peccherebbe contro la società»⁴⁵. Inoltre, egli ritiene che le persone facciano società per «procacciarsi qualche bene», ma a vantaggio di «tutte le persone che compongono la società»:

Più persone fanno società insieme a intendimento di procacciarsi qualche bene, che è fine della società. Questo *bene* dee essere procacciato a vantaggio di tutte le persone che compongono la società, altramente quelle persone non si potrebbero dir sozie. Le persone associate non formano adunque tutte insieme che una persona morale: il bene che colla società si procaccia, e che è il fine della società stessa, è bene di questa persona morale, della quale le persone individue non sono che parti. Dunque ciascuna delle persone associate, per la natura stessa della società, desidera il bene di tutte; perocché ciascuna desidera il fine sociale, che è comune a tutte. Questo desiderio che ciascun membro ha del bene di tutto il corpo, è ciò che noi chiamiamo *benevolenza sociale*⁴⁶.

Si badi che la «benevolenza sociale», sostanza che lega in unità il corpo sociale, è cosa diversa dall'amicizia. È lo stesso Rosmini a rimarcare la differenza con la concezione aristotelica. L'amicizia, a suo parere, è «qualcosa di più puro, di più santo, di più elevato della semplice benevolenza sociale». Questo perché «l'amico dimentica se stesso per l'amico» e cerca «il bene dell'amata persona, senza alcuna considerazione al bene proprio». Diversamente, il membro di una società «vuole il bene della società a cui appartiene», ed è esattamente in questo bene che «consiste la sociale benevolenza». Fra le persone che compongono il corpo sociale c'è egli stesso, che perciò nella benevolenza sociale non dimentica affatto se stesso, «ma si considera e si ama come membro della società». Del resto, «egli si associa coll'altre persone unicamente pel vantaggio che prevede dovergli venire da questa associazione», quindi non ama la società, né il bene comune, se non «pel bene suo proprio». Per questo la sociale benevolenza ha, secondo Rosmini, «un'origine soggettiva»⁴⁷.

Questo carattere soggettivo implica la impossibilità, da parte del potere pubblico, di disporre dei beni privati dei membri della società civile. Chi si è associato per ricevere un vantaggio da tale associazione, non ha, per Rosmini, consegnato allo stato il proprio diritto. Il costo di tale associazione è ripartito in proporzione all'utilità che ognuno riceve dalla società, così che ognuno è tenuto a partecipare con una quota «di mezzi esterni» proporzionata alla «mole dei suoi diritti» posta «sotto la protezione della medesima»:

La società civile regola la modalità di tutti i diritti de' suoi sozi, cioè di tutti quelli, alla modalità dei quali si estende il suo potere. Ogni socio della società civile riceve un vantaggio proporzionato alla mole dei suoi diritti; i quali egli pone sotto la protezione

⁴⁵ A. Rosmini Serbati, *Filosofia della politica*, cit., p. 156.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 135.

⁴⁷ *Ibid.*, pp. 152-153.

della medesima. Ne viene di conseguenza, che egli debba prestare ad essa società una quota parte dei mezzi esterni necessari alla sua esistenza e alla sua amministrazione, proporzionata alla quantità dei diritti, la cui modalità deve essere regolata, e che questo è l'unico principio direttivo dell'equa distribuzione delle imposte⁴⁸.

Non mancano le analogie con John Locke, ma Mercadante traccia con determinazione il solco che separa Rosmini dal giusnaturalismo moderno⁴⁹. Per Locke, egli afferma, la società è «la relazione di un gruppo numeroso di individui, cooperanti nello stabilire, attraverso leggi approvate ed eseguite, un sistema di convivenza più adatto a conservare vita e beni»⁵⁰. Per beni egli intende solo aspetti materiali, che attengono al benessere economico di un individuo. Per questo Mercadante nota che in Locke «le “interminate genealogie” di Filmer, tirate coi denti per stabilire un legame tra il *primo* degli uomini e l'*ultimo* dei re, si dileguano dinanzi alla più tangibile e controllabile discendenza dell'autorità sociale dai nascenti “patriarchi” dell'industria e della ricchezza»⁵¹. In questo modo, però, secondo Mercadante, la proprietà finisce per degradarsi, in termini marxisti, a un «secreto dello spirito», a «mucchio di sabbia che il vento ha accumulato casualmente in un punto a consolazione di una esigua minoranza di possidenti»⁵².

L'agatologia di Rosmini, invece, è il contrario della casistica, la scienza del «bene come bene». Mentre il pensiero di Locke appare a Mercadante in sostanziale e coerente continuità con lo stesso Filmer e quanti avevano reciso i ponti con l'agatologia classica,

⁴⁸ A. Rosmini Serbati, *Filosofia del diritto*, vol. II, cit., n. 1686, pp. 356-357. Tra le forme di «relativizzazione del bene comune» previste da Rommen potrebbe rientrare il concetto di «vantaggio» che Rosmini attribuisce alla società civile, «proporzionato alla mole dei suoi diritti». Egli, infatti, afferma: «Il senso più profondo di questa *relativizzazione* del bene comune, dell'*interesse comune* non è una svalutazione liberalistica, una tendenza volta a dissolvere l'unità e il valore dello Stato a favore dei diritti e della prosperità privata dei singoli e dei loro liberi rapporti nello spazio della *società* lasciato libero dallo Stato». H. Rommen, *Lo stato nel pensiero cattolico*, cit., p. 125. A ulteriore chiarimento, si può citare un passaggio del saggio di Rosmini, *Le Principali Questioni politico-religiose della giornata*, cit., p. 221: «Se dunque il Governo civile vuole essere un Governo liberale, e si crede obbligato di governare secondo il principio della libertà, è manifestamente necessario che egli consideri i diritti di tutti i governati come anteriori a' suoi propri, e che la sua azione non usurpi su di quelli cosa alcuna, ma li seguiti», affermazione che, egli stesso chiarisce, comporta il dovere del governo di tutelarli e proteggerli.

⁴⁹ Rosmini stesso critica con determinazione il giusnaturalismo moderno. Tra gli errori che gli imputa, quello di avere lasciato indeterminato il termine natura, senza restringerlo alla natura umana, definendolo quindi «diritto della natura umana». In questo caso sarebbe stato per lui una branca della morale legislazione. L'altro errore sarebbe stato quello di non restringere questo diritto della natura umana «alle relazioni essenziali degli individui umani con le cose e colle persone, prescindendo al tutto da' vincoli sociali, purché avessero poi aggiunto a quel loro diritto della natura, l'altra parte Costituente il diritto sociale, secondo e più nobile membro dell'intero corpo del diritto dell'uomo considerato nelle sue varie relazioni e condizioni. In tal caso il diritto naturale umano sarebbe stato come il rudimento del diritto sociale, e questo il compimento di quello: sarebbe stato la prima parte di tutto il diritto razionale, e questo la seconda» (Antonio Rosmini Serbati, *Filosofia della politica*, cit., p. 147).

⁵⁰ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 78.

⁵¹ *Ibid.*, p. 81.

⁵² *Ibid.*, p. 87.

Rosmini ricostruisce con essa i rapporti, alla vigilia di quel che Mercadante definisce «la decodificazione moderna e contemporanea della morale»⁵³:

La riqualificazione dell'utile, concepita (da Rosmini) in termini agatologici, non è un contributo alla spiritualizzazione della proprietà, secondo una linea che da Locke conduce all'«economia classica», mentre il teismo empirista ha già i giorni contati, e cederà il campo della filosofia come «uso negativo» della ragione. Per un seguito serio del discorso sulla proprietà aperto da Locke, saltando tutti gli anelli intermedi, bisogna arrivare fino a Marx⁵⁴.

Rosmini subordina i diritti ai doveri, anzi, più precisamente, li definisce in termini di 'reversibilità' del dovere⁵⁵. Il piacere è colto da Rosmini nel suo aspetto eudemonologico, quindi subordinato a una scienza del bene, che si riassume nei principi «agisci a norma della ragione», «rispetta gli esseri secondo la loro dignità», «ama l'essere in tutta la sua bontà e ogni essere secondo il suo grado di bontà»⁵⁶. Si tratta, secondo Mercadante, dello stesso «tu devi» di Kant, che «condensa la sua purezza formalistica» in un precetto, e lo fa tramite una «conversione», una *felix culpa*: «il “tu devi” incontra fuori di sé, dove non c'è che il vuoto, la persona come fine; e la assolutizza»⁵⁷.

In questo modo egli «conclude» pure alla persona, ma perché, come afferma Mercadante, «ha assegnato al dovere, senza pregiudiziali immanentistiche, la capacità di tutto l'essere». La persona umana è in Rosmini «apprezzata e amata non per fortuna ma per virtù», non perché essa sia l'assoluto bene, ma perché «il Bene è assoluto». Il secondo precetto è per lui «Amare il prossimo», ma esso «è molto simile al primo» e da esso discendente: «amare Dio, la persona, cioè, in cui il prossimo è prossimo»⁵⁸.

Quando Rosmini afferma che il diritto di voto per la rappresentanza parlamentare vada limitato ai proprietari non divide quindi qualitativamente gli individui. Una visione talmente sublime della persona non sarebbe in alcun modo conciliabile con l'esclusione di una parte dell'umanità da un qualsivoglia diritto che gli appartenga. Molto più semplicemente egli ritiene che la funzione svolta dal parlamento sia di finanziare l'attività della società politica. A decidere il quanto e il come non possono che essere coloro i quali sono chiamati ad assolvere con le imposte a tali obblighi, in funzione, come detto, della proporzione delle loro ricchezze affidate alla

⁵³ *Ibid.*, pp. 83-84.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 87.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 85.

⁵⁶ A. Rosmini-Serbati, *Filosofia del diritto*, vol. I, cit., p. 126: «Dal soggetto viene il piacere, che è una modificazione di lui, la cui scienza fu da noi nominata Eudemonologia. Il piacere preso nel suo più ampio significato, il bene eudemonologico, quando è protetto dalla legge veniente dall'oggetto; costituisce il diritto».

⁵⁷ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 84.

⁵⁸ *Ibid.*

protezione dello stato⁵⁹. La rappresentanza parlamentare è limitata alle cose, e chi possiede le cose decide come utilizzarle⁶⁰. I beni morali, invece, che costituiscono il diritto, non sono di competenza del parlamento, ma di un diverso organo di rappresentanza, «il Tribunale politico», alla cui composizione concorrono tutti i membri della società, perché «quando sono messe in discussione le cose è inevitabile fare riferimento al censo, ma quando le persone, ogni uomo deve essere posto in condizione di fare sentire la sua voce»⁶¹. Da qui il principio cardine del sistema della rappresentanza rosminiano, riassunto così da Mercadante:

È semplicissimo il nuovo tipo di rappresentanza disegnato da Rosmini: le cose con le cose, le persone con le persone. Due istituti rappresentativi, pertanto, che consentano al cittadino comune di rassegnare la propria identità di persona con un voto eguale di cui nessun ordinamento democratico, né antico né moderno ha registrato l'esercizio⁶².

Il Tribunale politico è il risultato di una articolazione della rappresentanza elaborata da Rosmini⁶³. Egli distingue le «Camere», che unite al «Sovrano» «rappresentano la Nazione», e i «Tribunali», che presiedono alla giustizia, che ha un fondamento trascendente e non ha una dimensione storica, mondana, come la nazione, perciò le è «superiore». In particolare, i «Tribunali politici» sono, per Rosmini, «quelli che vegliano immediatamente all'esecuzione della Costituzione, che garantiscono i diritti sociali riconosciuti da questa, che difendono i poteri costituiti nella società civile impedendo invasioni reciproche»:

Le Camere hanno per iscopo principale di procurare l'utile, ma l'utile in una morale e cristiana costituzione dee essere altamente riconosciuto e proclamato subordinato al giusto. Non è mai abbastanza ripetuto che la giustizia dee regnare in uno Stato ben ordinato e libero sopra tutte le cose epperò deve avere un'imponente

⁵⁹ Mercadante afferma che la società per Rosmini deve essere poliquota, nel senso che, considerato che «qualunque diritto posseduto da una persona porta all'altre disuguaglianza, perché nell'altre porta dovere», la società civile può disporre delle proprietà delle persone particolari «solo quando da tali disposizioni cavi il loro indubitabile vantaggio. Il beneficio deve quindi essere non per la società, ma di ciascuna persona» (*Ibid.*, pp. 232 e 240).

⁶⁰ «Per l'attivazione e l'azionamento materiale alla società occorrono mezzi: e fin qui l'accordo è generale. I mezzi possono essere forniti dalla proprietà, perché non sono altra cosa dalla proprietà: e da qui le obiezioni si scatenano, la dipendenza dalla proprietà pare incrociarsi e annullarsi col principio di uguaglianza». Cfr., *Ibid.*, p. 162. Per intendere adeguatamente cosa Rosmini intenda per mezzi e fini, è utile fare riferimento alla sua *Filosofia della politica*, cit., p. 56, in cui definisce cosa intenda per filosofia e per filosofia politica: «La filosofia è la ragione ultima delle cose, la filosofia della politica è quella scienza che cerca quale sia l'ultima ragione onde i mezzi politici possono ottenere i loro effetti».

⁶¹ G. Campanini, *Antonio Rosmini. Il fine della società e dello Stato*, Roma 1988, p. 27.

⁶² F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, p. 185.

⁶³ Una sintetica spiegazione che Rosmini espone per spiegare questa articolazione la si deve a una spiegazione del celebre passo della epistola di San Paolo ai Romani: Antonio Rosmini, *Le Principali Questioni politico-religiose della giornata*, cit., p. 147: «Non c'è potere che non sia se non da Dio; ma i poteri che sono da Dio sono ORDINATI»; l'ordinazione dei poteri, è dunque un criterio dato all'Apostolo, per riconoscere quali poteri si possono dire essere da Dio».

rappresentazione. Conviene che vi abbia un altro potere diverso da quello che è meramente politico, di una dignità superiore che pronuncii della giustizia. Questo potere non dee mescolarsi in nulla di ciò che riguarda l'utile, ossia il ramo amministrativo (art. 58), deve soltanto decidere del giusto. Ora il giusto si estende alle cose pubbliche non meno che alle private. Conviene dunque istituire dei tribunali politici non meno che de' tribunali civili (art. 78)⁶⁴.

Da una parte, il vincolo tra la proprietà e il potere rappresentativo, che Rosmini espone come «partecipazione calcolata al beneficio sociale» e «come partecipazione proporzionata al beneficio»⁶⁵. Dall'altro, lo sdoppiamento della rappresentanza, perché, come nota Mercadante, «un potere addetto alla gestione degli interessi è intimamente travagliato dalle contraddizioni economiche, ed è inetto a risolverle, quando compaiono sulla scena questioni pregiudiziali di difesa dei diritti. Si lotta per il diritto e sul diritto non si transige: si negozia sull'interesse, e l'accordo è una transazione»⁶⁶:

Tutti i diritti degli uomini si riducono a due gruppi, al gruppo di quelli che si raccolgono sotto il nome di libertà, e sono il libero onesto esercizio di tutte le facoltà, e al gruppo di quelli che si raccolgono sotto il nome di proprietà. Ogni libertà adunque deve essere tutelata e garantita; ogni proprietà deve essere del pari tutelata e garantita, e oltre di ciò provveduta di tali leggi che favoriscano lo svolgimento della nazionale ricchezza. Se il governo fa tutto questo, egli rende giustizia a tutti e procaccia l'utilità di tutti, e, per dirlo di nuovo, egli è perfetto⁶⁷.

Senza alcun cedimento al diritto signorile, dice Mercadante, la costituzione di Rosmini assegna al cittadino due rappresentanti⁶⁸. Il primo «permanente», come garante del diritto. Il secondo, «concorrente», per sostenere interessi, e aspirazioni. Due rappresentanti, egli aggiunge, «in democrazia, non si sommano, non fanno un primo più un secondo: costituiscono un modo di rappresentare il pari col pari e il dispari col

⁶⁴ A. Rosmini-Serbati, *La costituzione secondo la giustizia sociale. Con un'appendice sull'unità d'Italia*, Napoli 1848, p. 57.

⁶⁵ Mercadante cita Giuseppe Bozzetti, il quale nota come questa idea di Rosmini si spieghi alla luce dei suoi studi sulla costituzione inglese. Da essi egli avrebbe ricavato «che tutto lo sviluppo delle libertà politiche in Inghilterra si era formato in un tempo in cui solo i proprietari erano rappresentati in Parlamento; e questo gli è sembrato forse una garanzia di sicurezza anche nel mondo suo, di quel popolo italiano d'allora molto immaturo per la vita parlamentare, una garanzia per salvare il principio e la prassi delle libertà». Cfr. *Ibid.*, p. 163.

⁶⁶ *Ibid.*, p. 210.

⁶⁷ A. Rosmini-Serbati, *La costituzione secondo la giustizia sociale*, cit., p. 5 ss. Nel suo *Le Principali Questioni politico-religiose della giornata*, cit., p. 184, Rosmini ci fornisce una sintetica, quanto efficace definizione di libertà: «La libertà è l'esercizio non impedito dei propri diritti». I diritti per Rosmini sono anteriori alle leggi civili, per cui ad impedire l'esercizio delle libertà potrebbero esser delle leggi ingiuste, motivo per cui egli crede che un popolo sia schiavo quando è governato da leggi civili ingiuste.

⁶⁸ «Messo in mora per avere insistito con miopia storica irreparabile sulla rappresentanza reale, Rosmini, degli scrittori politici della sua epoca, è il solo a “sdoppiare” la rappresentanza. All'insegna dell'*omnia duplicia*, con un esito incalcolabilmente positivo» (F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 207).

dispari». Opporsi alla rappresentanza reale, implicherebbe, secondo Mercadante condannare anche la rappresentanza personale: «chi non vuole il voto alle cose, non vuole il voto alle persone»⁶⁹. Questo perché la rappresentanza reale e quella personale procedono «sempre in coppia»:

Rosmini chiede il voto alle cose separato dal voto alle persone, ma rigidamente premesso ed espresso questo voto alle persone: col quale non si elegge un magistrato locale, o il presidente di un consorzio, bensì l'*Areopago*, la *lex viva*, in una nozione giurisdizionale che ripristina la funzione antichissima, e insopprimibile, della *jurisdictio* (Bracton), e dei parlamenti come organi di giustizia⁷⁰.

Nelle riflessioni di Rosmini emerge una chiara preferenza per la tradizione costituzionale anglosassone, rispetto a quella che risale alla rivoluzione in Francia⁷¹. Soprattutto, secondo Mercadante, perché quest'ultima avrebbe accreditato il parlamento nazionale come «il più solenne dei poteri, anzi il solo potere nazionale, senza farne alcuna analisi, senza accertarne gli uffici, e così conoscere il vero e preciso suo scopo»⁷². Istituito per fare le leggi, non si sarebbe tenuto conto che vi sono quelle che dichiarano quel che è giusto o ingiusto, ma anche le altre che «tendono ad accrescere la pubblica utilità». Anche queste, aggiunge Mercadante, debbono pure essere giuste, «ma lo scopo primario è appunto l'utilità, non la pura giustizia». Per le leggi di utilità «il parlamento è indispensabile», perché questo sarebbe il suo «vero e proprio scopo». Ma un potere che si occupa di utilità deve essere sindacabile, per questo Rosmini avrebbe distinto due poteri cardinali di una società, il parlamento, «una amministrazione politico-economica che promuova lo sviluppo e il fiorimento della ricchezza», e uno assai più importante, «un tribunale con buone leggi, che protegga tutti i diritti personali, ed anche reali in quanto possono essere offesi»⁷³.

L'altro aspetto, forse ancora più determinante, che rende Rosmini ostile al costituzionalismo rivoluzionario francese, riguarda il concetto di nazione espresso

⁶⁹ *Ibid.*, pp. 210-211.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 192.

⁷¹ Cfr., M. D'Addio, *Rosmini e la Rivoluzione francese*, in *Rosmini e la cultura della Rivoluzione francese. Atti del XXIII Corso della "Cattedra Rosmini" 1989*, Milazzo 1990, pp. 82-88.

⁷² In verità, Rosmini distingue due sistemi costituzionali. Da una parte pone quelli soggetti a continue modifiche e adattamenti, che quindi si legano ai dati storici e identitari di un popolo. Tra questi egli inserisce la costituzione della repubblica di Venezia, prima ancora di quella inglese. Dall'altra egli pone le costituzioni uscite belle e pronte da una teoria della mente, come «Minerva dalla testa di Giove»: «Le costituzioni anteriori al 1789 appartengono, la maggior parte, alle prime: tale fu la Costituzione della Repubblica Veneta, tale è ancora la Costituzione Inglese. La Francia della rivoluzione, indegnata col passato, esclusi i fatti anteriori, prese la prima una carta bianca, vi scrisse su una Costituzione, e comandò alla nazione di darle esequimento». A. Rosmini Serbati, *La costituzione secondo la giustizia sociale*, cit., p. 3.

⁷³ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 205 ss. Il modo in cui debba operare il *Tribunale politico* è chiarito da Rosmini in *La costituzione secondo la giustizia sociale*, cit., pp. 58-59, a garanzia di ogni minoranza, di ogni persona: «La stessa minoranza, fin anco ogni cittadino, come si disse, potrebbe richiamarsi dalla decisione delle Camere al tribunale supremo anche prima che la legge venisse sancita dal Sovrano. Questo sarebbe il regno della giustizia: solo così possono esser difesi i diritti di ogni minoranza contro l'oppressione della maggioranza».

nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Lui si domanda cosa sia la nazione: tutti i francesi comprese le donne e i bambini? La maggioranza dei francesi o i soli padri di famiglia, oppure la maggioranza di essi? La dichiarazione, secondo Rosmini, più che volere formare la società, la presuppone. Dire che la sovranità viene dalla nazione, egli afferma, «suppone l'esistenza di un popolo organizzato a nazione. Inoltre, se ogni autorità derivasse davvero dalla nazione, scomparirebbero allora sia la paternità che il diritto»⁷⁴.

Nell'idea stessa di un Tribunale politico si può invece intravedere una ispirazione, magari filtrata dal pensiero di Tocqueville, alla Corte suprema americana e alla *judicial review*.⁷⁵ È esattamente guardando a questa tradizione che egli trae l'idea che il censo tributario debba generare la quota di potere amministrativo. La responsabilità amministrativa deve così essere proporzionata al censo tributario, in modo che, nota Mercadante, il «rappresentante reale» sieda in parlamento, rappresentando materialmente una quota di potere economico. Non si tratta di un'astrazione, come potrebbe esserlo il numero di persone che lo abbia votato o, ancora più astrattamente, la nazione che lo avrebbe eletto. La somma di interessi che egli rappresenta è assai concreta: il censo tributario, aggiunge Mercadante, «agisce pertanto come quantificatore del potere, e per converso la quantificazione del potere non è fondata sul computo odiosissimo di grandezze inquantificabili: il numero dei voti, espressione di volontà personali su cui il censimento quantitativo, a certi effetti, inclusa tra tali effetti la distinzione tra maggioranza e minoranza, cade come una degradazione»⁷⁶.

L'attenzione di Rosmini, esattamente come quella di John Stuart Mill, è volta a ricercare il ruolo delle élites nella società politica moderna, cercando di prevenire le tendenze bonapartiste (Mercadante le definirebbe «plebiscitarie») della democrazia

⁷⁴ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 258. Attraverso una lunga citazione de *La costituzione secondo la giustizia sociale*, Mercadante spiega come per Rosmini le istanze costituzionali per un voto uguale come reazione all'«ingiusta aristocrazia» che nel medioevo faceva la legge, facendo gravare «le imposte e tutti gli altri pesi dello stato» sugli altri ceti. Questo avrebbe provocato il «risentimento degli oppressi», per cui oggi «invece di adottare il principio che tutte le proprietà contribuissero in proporzione del reddito alle gravanze dello Stato, questo fu affatto dimenticato nel fatto, e si sostituì l'espedito più breve, di prendere le sostanze dove si trovavano e dove il prenderle era più facile» (*Ibid.*, p. 199).

⁷⁵ Cfr. M. Buscemi, *Le ragioni cristiane del liberalismo*, Napoli 2020, p. 94.

⁷⁶ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., pp. 201-203. Nella *Costituzione secondo la giustizia sociale*, cit., p. 6, Rosmini afferma che, quando il potere politico che «presiede all'utilità» non rappresenta «con equa proporzione le proprietà tutte», quelle non rappresentate, o perché elettoralmente sconfitte o, comunque, perché relegate negli interessi marginali o minoritari, «rimangono neglette, sopraffatte da quelle che solo ottengono la rappresentazione e che dispongono a loro vantaggio della legislazione». Alla luce di questo ragionamento, Mercadante osserva che il popolo per Rosmini non è «un numero indefinito di individui isolati». «Una folla di cui si contano le teste non diviene d'un tratto un popolo per il solo fatto che la si è contata». Quando si sostiene che la volontà suprema di un popolo si afferma grazie alla volontà di una maggioranza, rimane il problema di capire quale potere abbia la maggioranza di imporsi sugli altri. Si tratta, secondo Rosmini, di un potere artificiale, una «finzione», così come ogni soluzione alle questioni sull'autorità di prendere decisioni si riduce «a un affare di convenzione» (F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 260).

moderna: «dalla proporzionale “analfabeta” al plebiscito il passo è breve»⁷⁷, anticipando anche le critiche di Schmitt alla lottizzazione del potere che sottende una «lottizzazione delle persone»⁷⁸.

È per questo che Mercadante sottolinea come Rosmini affermi il principio secondo cui «gli interessi debbono essere rappresentati» e che lo meritano tutti, sia quelli degli industriali-proprietari, che quelli dei lavoratori dipendenti, in modo paritario, così che abbiano entrambi «un ugual numero di voti»⁷⁹. Quella di differenziare la rappresentanza reale da quella personale è, tuttavia, secondo Mercadante, una soluzione di una levatura superiore, perché se anche Mill «lotta certamente contro questi residui del passato», il «parlamentarismo» al quale giunge «parte con Bentham dal volere considerare “ciascuno come uno e nessuno come più di uno”», ma «finisce col sostituire ai “borghi fradici” diciamo le cattedre universitarie», con gli intellettuali che si ergono a nuova aristocrazia⁸⁰.

L'aver, invece, del tutto ignorato «il fenomeno gigantesco di supplenza rappresentativa» esposto da Rosmini, ha lasciato, secondo Mercadante, il sistema della rappresentanza democratica privo di difese rispetto alla polemica dottrina contro la rappresentanza «formale», rendendo relativamente facile «l'adesione delle masse lavoratrici a regimi di superamento della stessa democrazia formale», e la deposizione «dal basso» del potere parlamentare⁸¹. Quando Rosmini si scaglia contro il liberalismo utilitarista, lo fa affermando che, perseguendo soltanto il calcolo dell'utilità generale, rimarrebbero sacrificati i diritti dei singoli e delle minoranze, sottomettendo i deboli ai forti: «se non c'è la giustizia che difenda i diritti degli individui, se deboli, e delle minoranze, a questi non resta certamente alcun'altra garanzia; ricorreranno dunque per disperazione alla rivoluzione, e tale è il solito risultato de' governi immorali e irreligiosi»⁸².

L'osservazione di Mercadante è che quelli che lui definisce «i parlamenti a suffragio universale indifferenziato» avrebbero di fatto rappresentato «soltanto gli interessi organizzati». Questo perché la mediazione, risultato sia dell'attività elettorale che di quella parlamentare, non avrebbe potuto avere altro oggetto. Si è così giunti però, sempre secondo Mercadante, a mediare anche le coscienze, finendo per screditarle. Nell'esercizio del potere parlamentare si è così assistito a una sorta di

⁷⁷ *Ibid.*, p. 184.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 203.

⁷⁹ *Ibid.*, p. 175.

⁸⁰ *Ibid.*, p. 180.

⁸¹ *Ibid.*, p. 205.

⁸² A. Rosmini Serbati, *Le Principali Questioni politico-religiose della giornata*, cit., p. 137. Rosmini ritorna poi in modo ancora più virulento contro l'utilitarismo quando afferma: «L'utilità, checché si dica, è sempre ed essenzialmente personale; poiché colui che preferisce l'utilità altrui alla propria non seguirebbe la norma dell'utilità, ma della virtù. Onde gli utilitari al Governo devono di necessità considerare l'utilità propria come fine, l'altrui come mezzo; che è il carattere del dispotismo» (*Ibid.*, p. 182).

«cumulo rappresentativo», attraverso cui la persona è stata «alternativamente sacrificata a un interesse, e un interesse, il suo stesso interesse, alla persona»⁸³.

Partendo dall'esigenza di dare una riposta alle accuse rivolte a Rosmini, Mercadante arriva così a tesserne le massime lodi, utilizzando la stessa corda con la quale si sarebbe voluto impiccarne le idee politiche, e lo proietta tra i massimi critici della democrazia plebiscitaria, quindi del totalitarismo, ma anche del populismo, non prima di avere aggiunto un ultimo, essenziale tassello, per ribaltare anche l'imputazione di non avere avuto politicamente a cuore la sorte di operai e contadini.

«Il fine della società civile è il regolamento della modalità dei diritti di tutti al bene comune, con una tendenza continua al pareggiamento della quota parte di utilità», afferma Rosmini⁸⁴. Avverte però Mercadante che questo pareggiamento non è della proprietà, ma di un'oscura astrazione, che si chiama «quota parte»⁸⁵. Non si tratta, tuttavia, di sminuire il pareggiamento stesso, quanto di renderlo efficace e sostanziale. Se si volesse procedere a un pareggiamento *tout court*,

ne verrebbe che due cittadini, l'un de' quali abbia messo nella società come cento, e l'altro come uno, dovessero riceverne egual guadagno; e chi non sente qui l'ingiustizia? Il pareggiamento delle utilità così inteso suppone, o conduce l'assoluta democrazia, questa rimarrebbe in tal sistema la sola forma giuridica dell'associazione civile; perocché la legge che fa godere ogni socio della stessa porzione di vantaggi sociali, non può avere alcuna ragionevolezza se non nella supposizione che ogni individuo abbia posto nelle società uno stesso capitale; il che è contro natura. Il diritto di proprietà non ha per condizione l'uguaglianza de' possessi; perciò l'inuguaglianza si trova entro la sfera del Diritto. Voler poi agguagliare i possessi colla forza egli è il medesimo, che cominciare l'istituzione della società civile dallo sconoscere il diritto, fabbricarla sull'ingiustizia, sull'arbitrio⁸⁶.

Volendo invece procedere secondo diritto, e in modo conducente al fine, Rosmini crede che per chi abbia consegnato alla società più «diritti da proteggere», maggiore debba essere la sua contribuzione ai «pesi della società», e non soltanto sul piano fiscale, ma proprio degli oneri che su di lui gravano. Di conseguenza, aggiunge Rosmini, «l'oggetto della società civile pel regolare la modalità de' diritti de' sozi, dee essere non quello di pareggiare fra' sozi l'utilità stessa, ma bensì di pareggiare fra essi LA QUOTA PARTE DI UTILITÀ che dalla sua istituzione e gestione può lor derivare». Di cosa si tratti è egli stesso a spiegarlo subito dopo:

Tale è il bene comune equamente distribuito, al che dee intendere costantemente il pensiero legislativo, e il governo della civile società, se pure vuol camminare nella via del Diritto. Una cosa rimane da notarsi, ed è che il pareggiamento indicato dalla quota parte d'utilità è difficilissimo ad ottenersi a pieno; e l'avvicinarvisi più o meno va in

⁸³ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit. p. 209.

⁸⁴ A. Rosmini Serbati, *La filosofia del diritto*, vol. II, cit., n. 1653, p. 350.

⁸⁵ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 301.

⁸⁶ A. Rosmini Serbati, *La filosofia del diritto*, vol. II, cit., n. 1651, p. 349.

ragione del senno del governo e di quello del popolo stesso. Indi i due doveri del sociale governo. Doveri d'accrescere in sé, e nel popolo i lumi, co' quali la società civile possa sempre più avvicinarsi all'ottenimento dell'indicato pareggiamento; dovere di tendere al pareggiamento della quota parte d'utilità con tutti i lumi e mezzi che egli possiede, facendo tacere ogni interesse privato e di partito⁸⁷.

Questa obbligazione generale volta al pareggiamento non tanto o non solo delle condizioni economiche, ma della cultura e delle opportunità, ha per Mercadante dei contenuti molto più validi rispetto a quelli storicamente messi in campo dai sistemi politici europei per affrontare le questioni del *welfare*. Il sistema della rappresentanza democratica ha infatti giocato sull'equivoco di esprimere la volontà delle classi più deboli, le quali però, proprio a causa della loro debolezza, non sono mai riuscite a essere interlocutrici del potere, non rimanendo loro, come diceva Rosmini, altra strada che la rivoluzione.

La stessa imposta progressiva sul reddito si rivela una finzione. Mercadante chiarisce come anche i costi del welfare siano a carico degli stessi lavoratori, grazie alle trattenute statali sul costo del lavoro. Se l'imprenditore non potesse scaricare su altri le imposte sul reddito, egli afferma, e fosse costretto davvero a pagare la metà del proprio reddito, come avviene realmente per i suoi dipendenti, non potrebbe che fallire. La lotta per la rappresentanza nelle democrazie europee ha così alimentato, secondo Mercadante, «la casta degli statali». Quella che, come affermava Adam Smith, «ha la stessa produttività dell'arte della ballerina»⁸⁸.

La lotta di Rosmini per difendere la proprietà non avrebbe avuto perciò nessuna nostalgia dei tempi di San Bernardo, e neppure del regime coloniale delle Antille. Lui pensava di tutelarla dalle mire fameliche non dello stato in quanto tale - da lui definito «un certo numero di famiglie e d'uomini, uniti insieme al fine di dare un ordine pacifico alle loro reciproche relazioni, per così fatta maniera, che tutti i diritti di ciascun individuo e di ciascuna famiglia siano tutelati e regolati, e così possano coesistere ed essere da chi li possiedono, esercitati senza collisioni»⁸⁹ - quanto dagli «abitanti dello stato», quelle classi e categorie speciali che, scrive Mercadante, vivono «sullo stato», mentre i grandi interessi, le centrali planetarie della macroeconomia, «lucrano sul loro lucro, tracciando le linee continentali della manovra economica monopolista»⁹⁰.

Anche la questione sociale, come tutti gli argomenti politici trattati da Rosmini, può essere ricondotta alla sua teodicea sociale. La stessa «idea della riorganizzazione *ex imis* della società secondo giustizia», afferma Pietro Piovani, «contiene, sottintesa,

⁸⁷ *Ibid.*, n. 1653-1655, p. 350.

⁸⁸ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., pp. 229-230.

⁸⁹ A. Rosmini Serbati, *Le Principali Questioni politico-religiose della giornata*, cit., p. 126. Rosmini aggiunge subito dopo che «lo scopo dello stato è la tutela e la prospera coesistenza, mediante uniformi regolamenti, di tutti i diritti razionali di quelle famiglie e quegli uomini che si sono e si trovano così uniti sopra un medesimo territorio»

⁹⁰ F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 232.

l'accusa alla divinità che ha creato, o tollerato, ingiusta la società che è storicamente esistita, che esiste nella lunga attesa della radicale trasformazione»⁹¹. La giustizia va perciò perseguita come fine intrinseco della società stessa, mai come ribaltamento temporalistico del creato. Non per questo Rosmini deve essere considerato indifferente ai problemi dei contadini e degli operai. La risposta di Mercadante è che «l'ultima parola di Rosmini» è sempre, «come ha stupendamente sottolineato Capograssi, un'apertura d'amore»⁹².

⁹¹ P. Piovani, *La teodicea sociale di Rosmini*, Padova 1959, p. 390 ss.

⁹² F. Mercadante, *Il regolamento della modalità dei diritti*, cit., p. 327.